

## **Allegato “B”**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE SVT DI VICENZA, IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI VICENZA IN VIA MILANO N. 144 DA ADIBIRE AD ESERCIZIO DI TABACCHERIA E RIVENDITA NON ESCLUSIVA DI GIORNALI O RIVISTE CON DECORRENZA 01/03/2023**

#### **Art. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha ad oggetto uno spazio di circa 37,00 mq, da adibire ad esercizio di tabaccheria e rivendita non esclusiva di giornali o riviste posto all'interno della stazione Svt di Vicenza in Via Milano n. 144 di proprietà della Provincia di Vicenza così censito: Foglio n. 46 Mappale n. 221 sub 4 cat. C/1 R.C. 745,56 del Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza.

#### **Art. 2) DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione decorrente dal **01/03/2023** avrà la durata di anni 6 e potrà essere rinnovata per uguale durata. Al termine del secondo periodo di 6 anni la concessione si intenderà definitivamente cessata. Il concessionario, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dalla concessione con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC. Alla prima scadenza della concessione il concedente (Amministrazione provinciale) può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392/78 con le modalità ed i termini ivi previsti. Alla scadenza, la riconsegna del bene nello stato di fatto determinato avverrà con redazione di apposito verbale a cura del Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l'assegnatario.

#### **Art. 3) CANONE**

Il canone concessorio, di importo annuo pari a € ..... come da offerta, non è soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/72.

Il pagamento del canone mensile, dovrà essere effettuato in rate uguali e anticipate, ciascuna da pagarsi entro il giorno 10 del mese in corso, mediante versamento su circuito Pago PA.

Suddetto canone verrà aggiornato automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta a decorrere dall'inizio del secondo anno di concessione, secondo il 100% dell'indice ISTAT.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo alle scadenze pattuite, costituirà automaticamente il concessionario in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza

grave, comportando la risoluzione della concessione.

#### **Art. 4) ONERI A CARICO DEL GESTORE - CONCESSIONARIO**

Risultano a carico del soggetto aggiudicatario (concessionario) tutte le spese connesse alla gestione dell'immobile, ivi comprese le spese relative all'eventuale allacciamento e potenziamento delle utenze (telefono, luce, gas, acqua, ecc...), nonché le manutenzioni ordinarie. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del cod. civ. il concessionario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento dei locali.

##### **Autorizzazioni e licenze**

Il concessionario dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese e nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi, salvo casi di forza maggiore non dipendenti comunque da volontà od omissioni dello stesso, delle autorizzazioni, licenze, e nulla osta necessari per l'esercizio di tabaccheria e rivendita non esclusiva di giornali e riviste.

##### **Adempimenti formali ed autorizzativi in corso di contratto**

Il concessionario dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità comunali sanitarie.

##### **Custodia del locale e delle attrezzature**

Il concessionario è tenuto a custodire il locale allestito per la gestione del servizio e a mantenere funzionanti le attrezzature e gli arredi con la massima cura e diligenza. In ogni caso il concessionario rimarrà unico ed esclusivo responsabile della custodia e della conservazione degli arredi e delle attrezzature ubicati nel locale per sottrazioni, furti e danneggiamenti di ogni genere. Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta della Provincia.

#### **Art. 5) ASSICURAZIONI**

La gestione dell'esercizio commerciale viene esercitata dal concessionario a proprio esclusivo rischio e con esonero della Provincia da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. Le attività di cui al presente bando dovranno essere coperte da polizze assicurative per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati, durante l'utilizzo dei locali concessi comprese le cose di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, con massimali non inferiori a Euro 2.500.000,00= per sinistro e Euro 2.500.000,00= per persona. I contratti di assicurazione suddetti dovranno essere stipulati con compagnie di primaria importanza.

#### **Art. 6) DIVIETO DI CESSIONE e NORME DI RINVIO**

Sono assolutamente vietati il subappalto e la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di concessione, anche per effetto di cessione o affitto d'azienda, sotto pena di risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 del codice civile.

Per quanto non diversamente previsto nel presente bando e dalle clausole tutte riportate nei documenti di gara, trovano applicazione le leggi vigenti in materia e le disposizioni del codice civile.

#### **Art. 7) DECADENZA**

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dalla Provincia, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza indennizzo, con decisione motivata nei seguenti casi:

- mancata corresponsione di uno o più canoni di concessione;
- cambio destinazione d'uso dei locali;
- grave deperimento dell'immobile, per fatti imputabili al Concessionario;
- reiterate inosservanze agli obblighi della concessione;
- sospensione per oltre 30 giorni, o dichiarazione di decadenza, per qualsiasi motivo delle autorizzazioni e/o delle licenze per l'esercizio dell'attività;
- mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;
- mancato inizio dell'attività entro 60 giorni dal verbale di consegna dei locali;

#### **Art. 8) DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia del regolare e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione, il soggetto che risulterà definitivamente aggiudicatario dovrà costituire entro 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione un deposito cauzionale infruttifero pari a tre mensilità del canone di aggiudicazione stabilito quale base d'asta, **pari quindi ad € 2.490,00**, mediante versamento su circuito Pago PA ovvero polizza fideiussoria, della durata di 12 anni che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta, da svincolarsi al termine della concessione sempre che i locali siano riconsegnati in buono stato di conservazione. La mancata costituzione di tale garanzia nel termine sopra indicato costituirà decadenza dell'affidamento in concessione del locale.

Dopo l'avvenuta costituzione della predetta cauzione sarà possibile dar corso al rilascio della concessione con spese a carico dell'aggiudicatario. La mancata accettazione delle clausole concessorie comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e il conseguente incameramento da parte dell'Ente a titolo di penale del deposito cauzionale versato fatto salvo il risarcimento di eventuali

maggiori danni subiti dall'Ente.

### **Art. 9) CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione della concessione sarà dalle parti devoluta al Foro di Vicenza.

### **Art. 10) PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del vigente Codice per il Trattamento dei dati personali, approvato con D.lgs. n°196 del 30/06/2003 nonché ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679, i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso la Provincia per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della concessione oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per le finalità inerenti la gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.

#### **Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

<b>Titolare del trattamento dei dati:</b>	Provincia di Vicenza e-mail: <a href="mailto:info@provincia.vicenza.it">info@provincia.vicenza.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net">provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net</a> Telefono: 0444 908111
<b>Responsabile della Protezione dei dati:</b>	MIRIADE S.r.l. Via Castelletto, 11, 36016 Thiene (VI) e-mail: <a href="mailto:web@miriade.it">web@miriade.it</a> P.E.C.: <a href="mailto:miriade@legalmail.it">miriade@legalmail.it</a> Telefono: 0445 030111

